



REGOLAMENTO SUL DOTTORATO DI RICERCA

CONSIGLIO DEGLI STUDENTI	
SENATO ACCADEMICO	28.06.2013; 15.07.2014
CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE	28.06.2013; 25.07.2014
DECRETO RETTORALE	834/2013 dd. 8.07.2014; 834/2014 dd. 26.08.2014; 507/2015 dd. 28.05.2015; 958/2015 dd. 7.10.2015
UFFICIO COMPETENTE	<i>Ufficio Dottorati di ricerca</i>

Data ultimo aggiornamento: 8 ottobre 2015

a cura dell'Ufficio Affari generali

Sommario

- Art. 1 - Finalità
- Art. 2 - Attivazione dei Corsi
- Art. 3 - Corsi in convenzione
- Art. 4 - Consorzi e altre forme di sostegno
- Art. 5 - Durata dei Corsi
- Art. 6 - Progetto formativo
- Art. 7 - Organi dei Corsi
- Art. 8 - Collegio dei docenti
- Art. 9 - Coordinatore
- Art. 10 - Supervisore
- Art. 11- Titolo di ammissione ai Corsi
- Art. 12 - Ammissione ai Corsi
- Art. 13 - Commissioni per l'esame di ammissione
- Art. 14 - Immatricolazioni
- Art. 15 - Iscrizioni agli anni successivi
- Art. 16 - Sospensione degli studi
- Art. 17 - Decadenza, esclusione e rinuncia agli studi
- Art. 18 - Conseguimento del titolo
- Art. 19 - Commissione per l'esame finale
- Art. 20 - Diritti e doveri dei dottorandi
- Art. 21 - Contributo per l'accesso e la frequenza
- Art. 22 - Borse di studio
- Art. 23 - Coordinamento dei corsi di dottorato con i corsi di specializzazione medica
- Art. 24 - Riservatezza e attività inventiva
- Art. 25 - Internazionalizzazione
- Art. 26 - Dottorato in collaborazione con le Imprese, dottorato industriale e apprendistato di alta formazione
- Art. 27 - Norme finali e transitorie



Art. 1 - Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina l'istituzione, l'attivazione e il funzionamento dei Corsi di dottorato di ricerca (d'ora in avanti Corsi) dell'Università degli Studi di Trieste (d'ora in avanti Università) in conformità al Decreto Ministeriale 8 febbraio 2013 n. 45.

Art. 2 - Attivazione dei Corsi

1. I Corsi sono attivati presso i Dipartimenti dell'Università e possono essere articolati in curricula.
2. Le tematiche di ciascun corso si riferiscono ad ambiti disciplinari ampi, organici, caratterizzati da metodologie di ricerca affini e chiaramente definiti con riferimento ai settori scientifico disciplinari (SSD), macrosettori concorsuali e aree CUN. Le denominazioni dei corsi e l'eventuale articolazione in curricula devono essere coerenti con le tematiche così individuate.
3. L'attivazione di un Corso è proposta da un Dipartimento secondo i modi e nei termini fissati annualmente da apposita circolare interna ed è approvata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Senato accademico, sentiti i competenti organi di valutazione. Alla realizzazione di un corso possono concorrere più Dipartimenti e il Dipartimento proponente ne è la sede amministrativa. Il Direttore del Dipartimento proponente, o un suo delegato, compie gli adempimenti necessari sino alla costituzione del Collegio dei Docenti e alla nomina del Coordinatore.
4. La proposta di attivazione di un Corso deve rispettare i requisiti di accreditamento di cui all'art. 4 del D.M. 45/2013 ed eventuali criteri integrativi individuati dall'Università.
5. Il Dipartimento proponente predispone un piano finanziario di sostenibilità del Corso. Annualmente, in sede di definizione del budget, il Dipartimento prevede le risorse da destinare al funzionamento del Corso.
6. L'attivazione dei Corsi è deliberata, a ogni ciclo, dal Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Senato Accademico, ed è subordinata, a decorrere dall'anno accademico 2014/15, all'accreditamento, di durata quinquennale, concesso dal Ministero, su conforme parere dell'ANVUR.
7. I Corsi accreditati devono essere attivati per almeno tre cicli consecutivi. Non sono attivati Corsi con un numero di iscritti inferiore a quattro nell'anno di riferimento.
8. In caso di revoca dell'accreditamento di un Corso da parte del Ministero, i cicli già attivati sono portati a compimento e ai dottorandi già iscritti deve essere garantito il completamento della formazione ai fini del conseguimento del titolo.

Art. 3 - Corsi in convenzione

1. L'Ateneo promuove l'attivazione e lo svolgimento di Corsi in convenzione con altre Università, Enti di ricerca pubblici e privati di alta qualificazione italiani e stranieri, e con Imprese che svolgono attività di ricerca e sviluppo.
2. Con riferimento ai Corsi di cui al comma 1, i rapporti tra i soggetti convenzionati sono definiti mediante appositi accordi, nel rispetto della normativa vigente e del presente regolamento. In particolare, devono essere previste dagli accordi:
 - a) la sede amministrativa;
 - b) la durata del Corso;
 - c) il numero complessivo di posti sostenibili;
 - d) le borse, o finanziamenti equivalenti, messi a disposizione da ciascun soggetto convenzionato;
 - e) le modalità di conseguimento del titolo;
 - f) la composizione del Collegio dei docenti;
 - g) la disponibilità di risorse finanziarie e di strutture operative e scientifiche.
3. I soggetti convenzionati devono comunque impegnarsi ad assicurare l'attivazione del Corso per almeno tre cicli consecutivi.



Art. 4 – Consorzi e altre forme di sostegno

1. In presenza di una effettiva condivisione delle attività di formazione e di ricerca, l'Ateneo può aderire a Consorzi tra università e/o enti di ricerca pubblici e privati di alta qualificazione, anche di Paesi diversi, per l'attivazione di Corsi di dottorato.
2. L'Università può stipulare accordi con Istituzioni pubbliche e private, Enti di ricerca e Imprese, finalizzati a supportare, anche per singoli cicli, le attività dei Corsi.

Art. 5 - Durata dei Corsi

1. La durata dei Corsi non può essere inferiore a tre anni, fatto salvo quanto previsto all'art. 23 del presente regolamento, relativamente al coordinamento con le scuole di specializzazione mediche.
2. L'avvio dei Corsi coincide con l'inizio dell'anno accademico. Possono essere previste date diverse nel caso di Corsi in collaborazione con Imprese o dottorati industriali, di cui all'art. 26.

Art. 6 – Progetto formativo

1. Il dottorato di ricerca è finalizzato all'acquisizione di competenze di elevato livello, anche metodologiche, nei settori della ricerca di pertinenza dell'Ateneo.
2. Il progetto formativo consiste:
 - a) nello svolgimento, sotto la guida di un supervisore, di un programma di ricerca individuale approvato dal Collegio dei docenti e riferito a un ambito disciplinare e fra quelli previsti dal Corso.
 - b) In attività didattiche e formative complementari all'attività di ricerca, ivi comprese anche attività trasversali quali, ad es., il perfezionamento linguistico e informatico, la formazione nel campo della gestione e della valorizzazione della ricerca e della proprietà intellettuale, la conoscenza dei sistemi di ricerca europei e internazionali, anche in riferimento agli sbocchi professionali dei dottorati di ricerca.
3. L'attività di ricerca e formazione nell'ambito dei Corsi è convenzionalmente quantificata in complessive 1500 ore per anno, salvo quanto disposto al successivo art. 23 "Coordinamento dei corsi di dottorato con i corsi di specializzazione medica".
4. Le attività didattiche e formative di cui al comma 2/b comportano complessivamente nel corso del dottorato un impegno indicativamente compreso tra le 200 e 450 ore.
5. L'attività didattica svolta e certificata dai professori e ricercatori universitari nell'ambito dei Corsi, concorre all'adempimento degli obblighi istituzionali di cui all'articolo 6 della Legge 240/2010, nei limiti e alle condizioni stabilite dagli Organi Accademici.

Art. 7 - Organi dei Corsi

1. Sono organi del Corso:
 - a) il Collegio dei docenti;
 - b) il Coordinatore.

Art. 8 - Collegio dei docenti

1. Il Collegio dei docenti deve essere costituito da almeno 16 docenti "esclusivi", non appartenenti allo stesso titolo ad altri Collegi di dottorato su base nazionale di cui:
 - a) almeno 12 professori universitari appartenenti a Università italiane ovvero, per dottorati attivati in convenzione o in caso di convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 6 comma 11 della Legge 240/2010, appartenenti a Università straniere.
 - b) non più di quattro ricercatori universitari.
2. Possono altresì far parte del Collegio dei docenti, in misura comunque non superiore al numero complessivo degli appartenenti ai ruoli dei soggetti accreditati:
 - a) dirigenti di ricerca, primi ricercatori e ricercatori o ruoli analoghi di Enti pubblici di ricerca;
 - b) esperti di comprovata qualificazione.
3. I membri del Collegio dei docenti devono essere in possesso di documentati risultati di ricerca di livello internazionale negli ambiti disciplinari del Corso, con riferimento particolare a quelli conseguiti nei cinque anni immediatamente precedenti l'accreditamento e/o attivazione



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

- del Corso. I membri di cui al comma 1 devono appartenere a macrosettori coerenti con gli obiettivi formativi del Corso. Ulteriori requisiti possono essere stabiliti dall' Ateneo.
4. Il Collegio dei Docenti può deliberare, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, sulle eventuali modifiche o integrazioni alla composizione dello stesso, fermo restando il mantenimento dei requisiti. Il Dipartimento sede amministrativa del Corso verifica il permanere dei requisiti di accreditamento.
 5. La partecipazione al Collegio dei Docenti non comporta oneri a carico dell'Ateneo.
 6. Qualora il Corso sia articolato in curricula, del Collegio deve far parte un minimo di 8 docenti esclusivi, appartenenti ai settori scientifico disciplinari di ciascun curriculum.
 7. Nel caso di Dottorati attivati in convenzione, di cui all'art 3, l'Università deve garantire un numero minimo di 8 componenti esclusivi il Collegio.
 8. Partecipano alle sedute del Collegio dei docenti, per la trattazione dei problemi didattici e organizzativi, anche rappresentanti dei dottorandi, in numero non superiore a due, ovvero uno per curriculum. I rappresentanti rimangono in carica per due anni e comunque non oltre il conseguimento del titolo. Le elezioni dei rappresentanti vengono indette dal Coordinatore del Corso.
 9. Il Collegio dei docenti ha compiti di indirizzo programmatico e sovrintende alle attività didattiche e di ricerca del Corso. In particolare:
 - a) definisce gli obiettivi formativi, le tematiche e la eventuale articolazione del Corso in curricula;
 - b) promuove forme di collaborazione con altre Università italiane ed estere e con Enti pubblici e privati ai fini del miglior svolgimento delle attività di ricerca e del reperimento di risorse finanziarie;
 - c) approva la relazione annuale, predisposta dal Coordinatore, da sottoporre al Nucleo di valutazione dell'Ateneo;
 - d) vigila sul buon andamento delle attività del Corso;
 - e) propone i componenti della Commissione giudicatrice per l'esame di ammissione;
 - f) definisce le modalità di ammissione al Corso e fissa i criteri di massima per la valutazione dei titoli, nonché la loro ponderazione;
 - g) nomina il Supervisore e l'eventuale co-Supervisore del dottorando;
 - h) approva il progetto formativo individuale dei dottorandi, sentito il parere del Supervisore e dell'eventuale co-Supervisore;
 - i) autorizza i dottorandi a svolgere, quale parte integrante del progetto formativo individuale, attività di tutorato degli studenti dei corsi di Laurea e di Laurea magistrale, nonché attività di didattica integrativa, comunque entro il limite massimo di quaranta ore in ciascun anno accademico;
 - l) approva, per quanto di competenza, le convenzioni di co-tutela di tesi per dottorandi in ingresso e in uscita;
 - m) valuta con cadenza almeno annuale l'attività svolta dai dottorandi, sentiti i Supervisor e gli eventuali co-Supervisor e delibera l'ammissione all'anno successivo e l'ammissione al referaggio della tesi ai fini del conseguimento del titolo;
 - n) con motivata deliberazione, può proporre, anche in corso d'anno, l'esclusione dal proseguimento del Corso;
 - o) nomina i Valutatori e propone i componenti della commissione giudicatrice per l'esame di ammissione e per l'esame finale;
 - p) delibera in merito alle richieste di sospensione della frequenza del Corso nonché del differimento dell'inizio delle attività;
 - q) delibera in merito alla frequenza congiunta con le Scuole di specializzazione mediche;
 - r) propone l'assegnazione dei posti e delle borse ai candidati utilmente collocati in graduatoria secondo i criteri stabiliti annualmente dal Bando di ammissione;
 - s) svolge ogni altro adempimento previsto dal presente Regolamento e dalla normativa vigente.
 10. Il Collegio viene proposto dal Direttore del Dipartimento proponente, o dal suo delegato, che, successivamente, lo convoca in fase di prima attivazione.



11. Le riunioni del Collegio sono convocate dal Coordinatore e possono essere svolte anche per via telematica o in videoconferenza.

Art. 9 - Coordinatore

1. Il Coordinatore è eletto dal Collegio, tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno. In mancanza o a seguito dell'indisponibilità di tutti i professori di prima fascia, può essere eletto tra i professori di seconda fascia a tempo pieno.
2. Il Coordinatore deve essere membro esclusivo del Collegio e deve poter garantire la permanenza in ruolo sino alla conclusione del mandato. Il Coordinatore deve appartenere alla sede amministrativa del Corso ovvero a una delle sedi convenzionate.
3. Il Coordinatore rimane in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta consecutiva.
4. Il Coordinatore:
 - a) ha la responsabilità didattica e scientifica del Corso, ne sovrintende il funzionamento e ne coordina le attività;
 - b) convoca e presiede il Collegio dei Docenti e dà seguito alle deliberazioni;
 - c) predispone una dettagliata relazione annuale sull'andamento del Corso, che sarà approvata dal Collegio dei Docenti;
 - d) nomina, tra i professori o ricercatori di ruolo, un vice Coordinatore che lo sostituisce in caso di assenza o impedimenti, nonché in caso di anticipata cessazione dall'ufficio, sino all'insediamento del nuovo eletto. Qualora il Coordinatore afferisca a una sede convenzionata diversa dalla sede amministrativa, il vice Coordinatore deve appartenere alla sede amministrativa;
 - e) adotta provvedimenti d'urgenza da portare a ratifica nella prima seduta utile del Collegio;
 - f) è tenuto a monitorare la permanenza dei requisiti per l'accreditamento e a informare il Collegio nel caso essi vengano meno;
 - g) cura i rapporti interni ed esterni del Corso.

Art. 10 - Supervisore

1. Il Supervisore viene nominato dal Collegio dei Docenti. Qualora il Supervisore non appartenga al Collegio, deve essere nominato tra i suoi membri un co-Supervisore.
2. Il Supervisore:
 - a) segue e guida il dottorando nella realizzazione della sua ricerca fino al completamento della stesura della tesi di dottorato;
 - b) informa il Collegio dei Docenti sui progressi del dottorando con cadenza almeno annuale;
 - c) esprime un parere sul passaggio del dottorando all'anno di Corso successivo e sull'ammissione al referaggio della tesi ai fini del conseguimento del titolo;
 - d) segnala al Collegio dei Docenti l'eventuale venir meno del dottorando agli obblighi di cui al successivo art. 20 anche ai fini della sospensione del pagamento della borsa e dell'esclusione dal Corso.

Art. 11 – Titolo di ammissione ai Corsi

1. Può accedere al Dottorato, senza limitazioni di cittadinanza, chi è in possesso, alla data di scadenza del Bando, ovvero entro il 31 ottobre dello stesso anno, di:
 - a) Laurea specialistica o magistrale o Laurea rilasciata ai sensi dell'ordinamento previgente al D.M. 3 novembre 1999, n. 509 modificato con D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 nonché titoli accademici di secondo livello a essi equivalenti;
 - b) titolo accademico conseguito all'estero dichiarato equipollente;
 - c) titolo accademico conseguito all'estero purché comparabile per durata, livello e campo disciplinare al titolo italiano che consente l'accesso al Dottorato.
2. L'idoneità del titolo, ai soli fini dell'ammissione al Corso, viene accertata dalla Commissione dell'esame di ammissione, nel rispetto della normativa vigente in materia in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo stesso e dei trattati o accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi.



Art. 12 – Ammissione ai Corsi

1. L'ammissione al Dottorato avviene attraverso una selezione a evidenza pubblica, che deve concludersi entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno.
2. Il Bando di ammissione, emanato con decreto del Rettore, è redatto in italiano e in inglese e viene pubblicato sul sito web dell'Ateneo, sul sito web europeo Euraxess e su quello del Ministero.
3. Nel Bando saranno indicati:
 - a) i criteri di accesso e le modalità di svolgimento delle prove di ammissione;
 - b) i criteri di valutazione dei titoli (comprensivi eventualmente di un progetto di ricerca) e delle prove;
 - c) eventuali titoli di studio specifici richiesti per l'accesso ai singoli corsi;
 - d) le lingue straniere di cui è richiesta la conoscenza; per i candidati stranieri potrà essere richiesta la conoscenza della lingua italiana;
 - e) le lingue straniere in cui è possibile sostenere le prove;
 - f) termini e modalità di immatricolazione ai Corsi;
 - g) eventuali tematiche di ricerca attivate per il ciclo e i relativi supervisori;
 - h) ulteriori norme di dettaglio sull'ammissione ai Corsi
4. Nel Bando saranno indicati i posti disponibili, specificando quelli coperti da:
 - a) borse di dottorato;
 - b) assegni di ricerca;
 - c) contratti di apprendistato;
 - d) altre forme di sostegno finanziario equivalente.
5. Nel bando saranno altresì indicati i posti attivati in conformità ad accordi e convenzioni di cui agli art. 3 e 4.
6. Il Bando può riservare una quota di posti a studenti laureati in università estere ovvero a borsisti di Stati esteri o di specifici programmi di mobilità internazionale. In tale caso possono essere previste procedure e tempi di ammissione diversi e una graduatoria separata.
7. Possono inoltre iscriversi ai Corsi, nel limite massimo dei posti disponibili:
 - a) i soggetti individuati in seguito a procedure di selezione previste nell'ambito di accordi o programmi di ricerca internazionali a cui l'Università partecipa in veste di coordinatore o partner, di durata non inferiore a quella del Corso di dottorato. L'iscrizione avviene previo parere favorevole del Collegio Docenti del Corso interessato, fatta salva la verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità del candidato previsti dall'articolo 11.
 - b) gli iscritti a Corsi presso Università o Enti di Ricerca stranieri che abbiano sottoscritto con l'Università accordi per il rilascio del titolo di Dottore di ricerca in co-tutela.
8. Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale, la Commissione e le modalità di ammissione sono definite secondo quanto previsto negli accordi stessi.
9. I candidati che abbiano già conseguito il titolo di Dottore di ricerca non possono essere nuovamente ammessi al medesimo Corso.

Art. 13 – Commissioni per l'esame di ammissione

1. La Commissione per l'esame di ammissione è nominata dal Rettore con proprio decreto, su proposta del Collegio dei docenti o, in mancanza, del Coordinatore del Dottorato.
2. La Commissione è composta da tre a sette membri scelti tra:
 - a) professori di ruolo e ricercatori universitari;
 - b) dirigenti di ricerca, primi ricercatori e ricercatori o ruoli analoghi degli Enti di Ricerca pubblici;
 - c) esperti di comprovata qualificazione.

Almeno un componente deve essere un professore di ruolo e almeno un terzo dei componenti deve essere interno.

3. La Commissione nomina al proprio interno il Presidente, tra i professori di ruolo, e il Segretario.



4. La Commissione deve concludere i lavori entro il 30 settembre di ciascun anno, fatto salvo quanto previsto dall'art. 12.

Art. 14 – Immatricolazioni

1. I candidati, in posizione utile in graduatoria, dovranno presentare la domanda di immatricolazione e la relativa documentazione entro i termini e con le modalità definite nel Bando di ammissione.
2. Fermo restando l'obbligo del perfezionamento dell'immatricolazione e il parere positivo del Collegio dei docenti, potranno essere concessi eventuali differimenti dell'inizio della frequenza del primo anno di corso all'anno accademico successivo ai candidati stranieri che, entro un trimestre dalla data di inizio del Corso, siano impossibilitati a perfezionare la documentazione relativa al titolo di studio straniero posseduto o che per motivi documentati non riescano ad ottenere il visto d'ingresso.

Art. 15 – Iscrizioni agli anni successivi

1. Il dottorando dovrà iscriversi, pena decadenza, agli anni successivi e all'esame finale, con le modalità e nei termini che saranno comunicati dagli uffici competenti.
2. L'iscrizione è condizionata alla valutazione positiva del Collegio dei docenti sull'attività svolta, come previsto dall'art. 8, comma 9/n.

Art. 16 – Sospensione degli studi

1. Alle dottorande si applicano le disposizioni a tutela della maternità di cui al D.M. 12 luglio 2007.
2. Il Collegio dei docenti può inoltre concedere, su richiesta motivata del dottorando, una sospensione della frequenza per comprovate ragioni, quali, ad esempio:
 - a) servizio militare obbligatorio;
 - b) gravi motivi di salute;
 - c) frequenza del Tirocinio Formativo Attivo (TFA);
 - d) gravi motivi di famiglia;
 - e) congedo parentale di cui al D.Lgs 151/2001, art. 32;
3. Il periodo corrispondente alla sospensione della frequenza dovrà essere recuperato alla fine del ciclo.
4. Il dottorando mantiene i diritti all'eventuale borsa di studio in godimento, salvo interruzione della relativa erogazione con successivo recupero alla ripresa della frequenza, fermo restando che le annualità di borsa non possano eccedere la durata del Corso.
5. Se i periodi di sospensione all'interno di un anno accademico sono superiori a 6 mesi, il dottorando dovrà iscriversi nuovamente allo stesso anno.
6. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, i periodi di sospensione della frequenza del Corso di dottorato non potranno superare cumulativamente i dodici mesi.

Art. 17 – Decadenza, esclusione e rinuncia agli studi

1. Il dottorando, che pur avendone titolo non si iscriva all'anno successivo o all'esame finale nei termini previsti, sarà dichiarato decaduto.
2. Il Collegio dei docenti, in qualsiasi momento dell'anno può deliberare l'esclusione del dottorando dal Corso in caso di:
 - a) giudizio negativo sull'attività svolta;
 - b) assenza prolungata e non giustificata;
 - c) mancato superamento delle verifiche intermedie;
 - d) mancato superamento delle verifiche previste di fine anno.
3. L'esclusione dal Corso comporta l'interruzione della borsa, o della forma di sostegno economico equivalente, a partire dalla data di esclusione. L'esclusione è disposta con decreto rettorale, notificato all'interessato. Il dottorando escluso non può iscriversi nuovamente allo stesso Corso.



4. In qualsiasi momento il dottorando può presentare domanda di rinuncia agli studi. La rinuncia è definitiva e comporta l'interruzione dell'erogazione della borsa o della forma di sostegno economico equivalente.

Art. 18 – Conseguimento del titolo

1. Il titolo di Dottore di ricerca, abbreviato con le diciture: "Dott.Ric." ovvero "Ph.D.", viene rilasciato a seguito del superamento dell'esame finale durante il quale il candidato dovrà dimostrare di aver ottenuto risultati di rilevante valore scientifico e originalità.
2. Il titolo di Dottore di ricerca è rilasciato dal Magnifico Rettore.
3. L'esame finale consiste nella discussione di una tesi. La tesi, corredata da una sintesi in lingua italiana o inglese, è redatta in lingua italiana o inglese ovvero in altra lingua, previa autorizzazione del Collegio dei docenti. Alla tesi deve essere allegata una relazione del dottorando sulle attività svolte nel corso del Dottorato e sulle eventuali pubblicazioni realizzate nel corso del programma formativo.
4. La tesi deve essere esaminata criticamente da almeno due docenti (Valutatori) di comprovata autorevolezza nell'ambito scientifico della tesi, nominati dal Collegio dei Docenti in tempo utile per lo svolgimento dell'esame finale.
5. I Valutatori devono essere esterni al Collegio dei docenti, e a tutte le Università o Enti che, in qualsiasi forma, concorrono alla realizzazione del Corso e non devono essere stati coinvolti nell'attività di ricerca del dottorando. I Valutatori esprimono in forma scritta un giudizio analitico sulla tesi e propongono l'ammissione alla discussione pubblica ovvero il rinvio per un periodo non superiore a sei mesi se ritengono necessarie significative integrazioni o correzioni. Trascorso tale periodo, la tesi è in ogni caso ammessa alla discussione pubblica nella seconda sessione, corredata da un nuovo parere scritto dei medesimi Valutatori, reso alla luce delle correzioni o integrazioni eventualmente apportate.
6. L'ammissione all'esame finale è subordinata al deposito della tesi nell'Archivio istituzionale dell'Ateneo, che ne cura il deposito presso le Biblioteche Nazionali di Roma e di Firenze, nonché nella banca dati del MIUR. Le tesi di dottorato sono pubblicate in accesso libero e gratuito dopo l'eventuale periodo di embargo richiesto dal dottorando.
7. La discussione pubblica della tesi si svolge dinanzi a una Commissione nominata con Decreto del Rettore su proposta del Collegio dei docenti.
8. Gli esami per il conferimento del titolo di Dottore di ricerca si svolgono in due periodi dell'anno: prima sessione, dal 1° gennaio al 31 marzo; seconda sessione, dal 1 settembre al 31 ottobre;
9. Al termine della discussione, la tesi è approvata o respinta, con motivato giudizio sintetico scritto collegiale. In caso di approvazione, la Commissione, con voto unanime, ha facoltà di attribuire la lode in presenza di risultati di particolare rilievo scientifico.
10. In caso di esito negativo, l'esame finale non può essere ripetuto.

Art. 19 - Commissione per l'esame finale

1. La Commissione per l'esame finale è nominata con Decreto del Rettore su proposta del Collegio dei docenti. Nel caso di inerzia del Collegio dei docenti la nomina viene proposta dal Coordinatore del corso. La proposta di nomina della Commissione deve avvenire entro il termine del 30 novembre e 31 luglio di ogni anno.
2. La Commissione è composta da tre a sette membri, scelti tra:
 - a) professori di ruolo e ricercatori universitari dell'Università, di altre Università italiane o straniere;
 - b) dirigenti di ricerca, primi ricercatori e ricercatori o ruoli analoghi di Enti pubblici di ricerca;
 - c) esperti di comprovata qualificazione.
3. La Commissione può essere costituita fino a un terzo, arrotondato per eccesso, da membri del Collegio. Gli altri membri non devono aver fatto parte del Collegio da almeno un triennio. Almeno un componente deve essere un professore di ruolo. Non possono essere componenti della Commissione i Supervisor di cui all'art. 10.



4. Ove il Collegio dei docenti ne ravvisi la necessità, con delibera motivata, potrà proporre più Commissioni in considerazione dei diversi percorsi formativi e di ricerca dei candidati.
5. La Commissione nomina al proprio interno il Presidente, tra i professori di ruolo, e il Segretario.
6. I componenti della Commissione possono partecipare alla discussione della tesi anche tramite videoconferenza, fermo restando la presenza in sede di almeno due componenti.
7. Nel caso di Dottorati istituiti a seguito di accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale, la Commissione è definita nei predetti accordi.

Art. 20 - Diritti e doveri dei dottorandi

1. L'ammissione al Dottorato comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno, ferma restando la possibilità di una disciplina specifica in relazione a quanto previsto per il dottorato industriale, apprendistato in Alta Formazione e per gli iscritti alle scuole di specializzazione mediche e a quanto previsto dal comma 2 del presente articolo;
2. La frequenza del dottorato di ricerca è compatibile esclusivamente con le seguenti attività, subordinatamente al parere favorevole del Supervisore e all' autorizzazione del Collegio dei docenti.
 - tirocinio pratico e professionale purché svolto con modalità e tempi idonei a consentire l'effettivo e puntuale svolgimento delle attività previste per il dottorato e in assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse;
 - attività di tutorato e di didattica integrativa, non contemplate nel percorso formativo, per un massimo di 60 ore all'anno;
 - attività retribuite previa verifica della concreta compatibilità con il proficuo svolgimento delle attività formative (di didattica e di ricerca) relative al corso.Per i dottorandi senza borsa l'eventuale incompatibilità derivante dall'attività lavorativa va valutata avendo cura che non si determini un comportamento lesivo di diritti tutelati a livello costituzionale, quali il diritto allo studio per i capaci e i meritevoli anche se privi di mezzi. Per i dottorandi con borsa le attività retribuite devono essere limitate a quelle comunque riferibili all'acquisizione di competenze relative all'ambito formativo del dottorato. Le borse sono comunque incompatibili, pena la decadenza del godimento della borsa, con:
 - lavoro dipendente presso privati o pubbliche amministrazioni, a tempo determinato e indeterminato, fatta salva la possibilità che il borsista venga collocato dal datore di lavoro in aspettativa senza assegni;
 - svolgimento di attività di industria e commercio o attività libero professionale svolte con caratteristiche di sistematicità;
 - ogni altra attività che richieda l'apertura di partita IVA;
 - contratti d'opera con pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 7 comma 6 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
 - contratti di collaborazione di cui all'articolo 61 comma 1 del D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276.
3. I dottorandi hanno l'obbligo di:
 - a. frequentare le attività didattiche previste dai Corsi;
 - b. svolgere l'attività di ricerca assegnata dal Collegio dei docenti;
 - c. sostenere le previste verifiche;
 - d. rispettare il Codice etico dell'Ateneo;
 - e. presentare al Collegio docenti, annualmente o comunque ogni volta venga richiesta, una relazione sull'avanzamento della ricerca.
4. I dottorandi possono svolgere attività di ricerca e formazione in Italia e all'estero o di stage presso soggetti pubblici o privati previo nulla osta del Supervisore per periodi fino a sei mesi e del Collegio dei Docenti per periodi superiori. Durante i periodi di permanenza presso soggetti diversi rispetto all'Università, i dottorandi sono tenuti a relazionarsi con il Supervisore e a sostenere le previste verifiche, con modalità definite dal Collegio dei docenti.



5. I dottorandi possono svolgere, quale parte integrante del progetto formativo, previo nulla osta del Collegio dei docenti - attività di tutorato degli studenti dei corsi di Laurea e di Laurea magistrale:
 - attività di didattica integrativa entro il limite massimo di quaranta ore in ciascun anno accademico.Concluso l'ultimo anno di dottorato e recuperati eventuali periodi di sospensione, e concluso pertanto il percorso formativo, non si applica quanto previsto al primo capoverso del presente comma 5.
L'attività didattica non comporta alcun onere per l'Università e potrà essere affidata al Dottorando previa presa d'atto dello stesso. L'iscrizione a un Corso di dottorato è incompatibile con l'iscrizione ad altri corsi di Dottorato presso Università o Istituti di ricerca italiani e/o stranieri (fatte salve le co-tutele) a corsi di Laurea e di Laurea magistrale, a Master universitari di primo e di secondo livello e a Scuole di specializzazione, fatto salvo quanto previsto all'art. 23. Ai dottorandi si applica quanto previsto dalla normativa in materia di Diritto allo Studio.
6. I dottorandi dell'area medica possono partecipare, a domanda, all'attività clinica-assistenziale. In tal caso sarà richiesto il possesso dell'abilitazione professionale, nonché una copertura assicurativa contro i rischi professionali.
7. A decorrere dal secondo anno di corso, a ciascun dottorando è assicurato un budget, per l'attività di ricerca in Italia e all'estero, adeguato rispetto alla tipologia di Corso e comunque di importo non inferiore al 10% dell'importo della borsa definito con decreto ministeriale. Tale importo sarà gestito dal Dipartimento sede di frequenza del dottorando. La spesa sarà autorizzata dal Supervisore, se membro del Collegio, o dal co-Supervisore.
8. Possono chiedere l'intervento del Collegio dei docenti in caso di controversie con il proprio Supervisore. Il Collegio dei docenti, sentite le parti, può procedere, con decisione motivata, alla sostituzione del Supervisore.
9. Accedono alle strutture, alle strumentazioni e alle risorse informatiche dell'Ateneo, per quanto previsto dal programma di ricerca.
10. I dottorandi sono coperti contro i rischi derivanti da infortuni sul lavoro, dall'assicurazione obbligatoria esistente presso l'I.N.A.I.L. ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 30.6.1965, n. 1124 nonché, limitatamente ai rischi derivanti da responsabilità civile dell'Università, dalla polizza R.C.T. stipulata con primaria compagnia di assicurazioni. Le coperture assicurative operano solo per gli infortuni che accadano nell'ambito delle attività del Corso.
11. Ai dipendenti pubblici ammessi ai Corsi si applicano le disposizioni vigenti, ex art. 12, comma 4 del D.M. n. 45/2013.

Art. 21 - Contributo per l'accesso e la frequenza

1. Gli iscritti sono tenuti al pagamento di un contributo per l'accesso e la frequenza, nella misura determinata annualmente dagli Organi Accademici e pubblicata nel Manifesto Tasse.

Art. 22 - Borse di studio

1. Le borse di dottorato hanno durata annuale e sono rinnovate di anno in anno per un periodo massimo pari alla durata del Corso, a condizione che il dottorando abbia completato il programma delle attività previste, verificato dal Collegio dei docenti.
2. L'importo della borsa di dottorato, da erogare in rate mensili, è determinato in misura non inferiore a quella prevista dalla normativa vigente. Tale importo è incrementato nella misura massima del 50% per un periodo complessivo non superiore a 18 mesi per attività di ricerca all'estero. L'incremento è dovuto per periodi di permanenza continuativi e non inferiori a sessanta giorni.
3. Chi ha già usufruito di una borsa di dottorato, anche parzialmente, non può usufruirne una seconda volta.
4. La borsa di dottorato non può essere cumulata con gli assegni di ricerca o con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o estere utili ad integrare con soggiorni all'estero l'attività di ricerca dei dottorandi.



5. Il dottorando titolare di borsa di dottorato può in qualsiasi momento rinunciare alla borsa stessa senza decadere dal Corso.
6. Al fine di favorire l'internazionalizzazione dei Corsi, a dottorandi provenienti dall'estero possono essere erogati contributi a sostegno dei costi di residenzialità, secondo i parametri stabiliti dagli Organi accademici.
7. L'Ateneo può deliberare l'assegnazione ai dottorandi di contributi per favorire la mobilità e di premi per l'attività di ricerca.
8. La borsa di studio del dottorato di ricerca è soggetta al versamento dei contributi previdenziali INPS come previsto dalla normativa vigente.
9. L'assegnazione della borsa di studio non dà luogo a valutazioni giuridiche ed economiche ai fini di carriera.

Art. 23 - Coordinamento dei corsi di dottorato con i corsi di specializzazione medica

1. E' ammessa la frequenza congiunta del Corso di dottorato e di un Corso di specializzazione medica nel rispetto dei seguenti criteri generali:
 - a) lo specializzando deve risultare vincitore di un concorso di ammissione al Corso di dottorato presso la stessa Università in cui svolge l'attività di specializzando;
 - b) la frequenza congiunta può essere disposta durante l'ultimo anno della Scuola di specializzazione e il primo anno del corso di dottorato e deve essere compatibile con l'attività e l'impegno previsto dalla Scuola di specializzazione a seguito di nulla osta rilasciato dal Consiglio della Scuola medesima;
 - c) il Collegio dei docenti del Corso di dottorato delibera l'ammissione al secondo anno a seguito di valutazione delle attività di ricerca svolte nel corso della specializzazione medica durante l'anno di frequenza congiunta e attestate dal Consiglio della Scuola di specializzazione;
 - d) nel corso dell'anno di frequenza congiunta lo specializzando non può percepire la borsa di studio di dottorato.
2. Norme di dettaglio saranno definite nel bando di ammissione al corso di dottorato.

Art. 24 - Riservatezza e attività inventiva

1. I dottorandi hanno l'obbligo della riservatezza in relazione alle attività di ricerca che possano portare ad eventuali risultati suscettibili di valorizzazione economica mediante il deposito di titoli di proprietà intellettuale. Eventuali deroghe possono essere concesse, su richiesta dell'interessato, dal Collegio dei Docenti, sentito il Supervisore.
2. Qualora, in virtù della loro permanenza nelle strutture dell'Ateneo, i dottorandi vengano a conoscenza di informazioni riservate appartenenti all'Università, ai singoli ricercatori o ai soggetti esterni con cui l'Università intrattiene rapporti, devono trattare dette informazioni (in qualsiasi forma esse siano: orale, scritta, grafica o elettronica) come strettamente confidenziali.
3. Per quanto riguarda la titolarità dei risultati inventivi conseguiti nell'ambito del dottorato ovvero di collaborazioni con gruppi di ricerca dell'Università si fa espresso rimando alla normativa nazionale e di Ateneo sulla proprietà intellettuale (D. lgs. n. 30/05 e successive modificazioni).

Art. 25 – Internazionalizzazione

1. L'Ateneo promuove e agevola la cooperazione internazionale nell'ambito del Dottorato di ricerca. A tal fine, promuove e stipula, con altre Università e/o Enti di ricerca stranieri accreditati al rilascio del titolo di PhD, accordi internazionali o convenzioni, che definiscono le modalità di cooperazione e, in particolare, lo svolgimento di tesi in co-tutela, il rilascio di titoli doppi o congiunti, e il conseguimento della menzione di "Doctor Europaeus".
2. Le modalità per il conferimento della certificazione aggiuntiva "Doctor Europaeus" e per la stipula di accordi di co-tutela di tesi sono disciplinate da appositi regolamenti dell'Università.
3. Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi internazionali si fa riferimento alla normativa prevista negli accordi stessi.



Art. 26 - Dottorato in collaborazione con le Imprese, dottorato industriale e apprendistato di alta formazione

- 1 L'Università può, previo accreditamento, attivare Corsi in convenzione con le imprese che svolgono qualificata attività di ricerca e sviluppo, Corsi di dottorato industriali e Corsi in apprendistato con Istituzioni esterne e Imprese, secondo quanto previsto dal D.M. n. 45/2013, art. 11.

Art. 27 - Norme finali e transitorie

1. Dal XXIX ciclo non si applicano più le disposizioni dei regolamenti in materia di dottorato di ricerca dell'Università, approvati con D.R. n. 908 dell'8 ottobre 1999 e D.R. n. 1118 del 14 luglio 2006.
2. Le norme dei regolamenti di cui al comma 1 si applicano esclusivamente agli iscritti dei i cicli attivi al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento ad eccezione dell'art.13 del D.R. n. 908/1999, che si applica anche agli iscritti del XXIX ciclo.
3. Ai sensi delle disposizioni ministeriali, per l'anno accademico 2013/2014, i Corsi di dottorato vengono attivati unicamente previa verifica del Nucleo di Valutazione dell'Ateneo in merito alla sussistenza dei requisiti di accreditamento previsti dal D.M. n. 45/2013.
4. Per il XXIX ciclo di Dottorato si derogherà dalle tempistiche previste da questo Regolamento.
5. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai corsi a cui l'Università partecipa quale sede convenzionata o consorziata, che sono disciplinati da specifici accordi in armonia con il D.M. n. 45/2013.
6. Ogni Corso può dotarsi di un proprio regolamento, nel rispetto della normativa ministeriale vigente e del presente regolamento.
7. Per quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme del D.M. n. 45/2013.
8. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nell'Albo Ufficiale dell'Ateneo del decreto rettorale di emanazione.